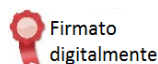


Pubblicato il 29/09/2026



N. 05348 /2026 REG.PROV.CAU.
N. 09042/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9042 del 2026, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Mariaelena Faienza, rappresentata e difesa dagli avvocati Katiuscia Verlingieri,
Emilio Maddalena ed Emilio Lavorogna, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Cultura, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;

nei confronti

Odilia Notarangeli, Elisabetta Fanesi, Valeria Clotilde Conconi, non costituiti in
giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- Della graduatoria di merito, in rettifica, dei vincitori per il profilo di Funzionario Amministrativo con profilo giuridico ed economico approvata con il decreto direttoriale n. 2479 del 12.8.2026, della Direzione Generale Risorse Umane e Organizzazione Servizio II del Ministero della Cultura, pubblicata in pari data, nella parte in non include la ricorrente (cfr. all. 18);
- Dell'elenco degli idonei non vincitori, in rettifica, per il profilo di Funzionario Amministrativo con profilo giuridico ed economico approvato con il decreto direttoriale n. 2479 del 12.8.2026, della Direzione Generale Risorse Umane e Organizzazione Servizio II del Ministero della Cultura, pubblicata in pari data, nella parte in cui include la ricorrente al posto n. 147 con 70,651 anziché attribuirle il maggior punteggio come indicato in ricorso e collocarla tra i vincitori (cfr. all. 19);
- Del decreto direttoriale n. 2479 del 12.8.2026, della Direzione Generale Risorse Umane e Organizzazione Servizio II del Ministero della Cultura, pubblicato in pari data nella parte in cui approva la graduatoria dei vincitori senza includere la ricorrente e l'elenco degli idonei laddove erroneamente include la ricorrente, relativamente al profilo di Funzionario Amministrativo con profilo giuridico ed economico (cfr. all. 20);
- Della graduatoria di merito dei vincitori per il profilo di Funzionario Amministrativo con profilo giuridico ed economico approvata con il decreto direttoriale n. 1686 del 16.6.2026, della Direzione Generale Risorse Umane e Organizzazione Servizio II del Ministero della Cultura, pubblicata in pari data, nella parte in non include la ricorrente (cfr. all. 1);
- Dell'elenco degli idonei non vincitori per il profilo di Funzionario Amministrativo con profilo giuridico ed economico approvata con il decreto direttoriale n. 1686 del 16.6.2026, della Direzione Generale Risorse Umane e Organizzazione Servizio II del Ministero della Cultura, pubblicata in pari data, nella parte in cui include la ricorrente al posto n. 154 con 70,651 anziché attribuirle il maggior punteggio come

indicato in ricorso e collocarla tra i vincitori (cfr. all. 2);

- Del decreto direttoriale n. 1686 del 16.6.2026, della Direzione Generale Risorse Umane e Organizzazione Servizio II del Ministero della Cultura, pubblicato in pari data nella parte in cui approva la graduatoria dei vincitori senza includere la ricorrente e l'elenco degli idonei laddove erroneamente include la ricorrente, relativamente al profilo di Funzionario Amministrativo con profilo giuridico ed economico (cfr. all. 3);

- Della scheda di valutazione inerente la posizione della ricorrente, resa nota e conoscibile a seguito di istanza di accesso agli atti in data 21.7.2026 nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il punteggio di 70.651, anziché il maggior punteggio dovuto ed in particolare nella parte in cui non le riconosce 2 punti per l'abilitazione a guida turistica ed 1 punto per il corso di perfezionamento con esame finale di "Traduttore") (cfr. all. ti 4 e 8);

- Del verbale della commissione centrale n. 3 del 3.2.2026 reso noto e conoscibile a seguito di accesso agli atti in data 21.7.2026 nella parte in cui dispone che le abilitazioni professionali valutabili sono quelle che prevedono oltre al superamento dell'esame di Stato, anche l'iscrizione o accesso ad ordine o albo professionale secondo la normativa di settore, requisito questo (iscrizione/accesso albo professionale) non previsto dal bando (cfr. all. ti 5 e 8);

- Del verbale della prima sottocommissione n. 6 dell'11.2.2026 reso noto e conoscibile a seguito di accesso agli atti in data 21.7.2026 nella parte in cui dispone che le abilitazioni professionali valutabili sono quelle che prevedono oltre al superamento dell'esame di Stato, anche l'iscrizione o accesso ad ordine o albo professionale secondo la normativa di settore, requisito questo (iscrizione/accesso albo professionale) non previsto dal bando (cfr. all. ti 6 e 8);

- Del verbale della quinta sottocommissione n. 9 dell'16.4.2026 reso noto e conoscibile a seguito di accesso agli atti in data 21.7.2026 nella parte in cui dispone che l'abilitazione a guida turistica non è valutabile (cfr. all. ti 7 e 8);

Di tutti i verbali adottati dalla commissione centrale e sottocommissioni e di tutti

gli atti presupposti e conseguenti comunque finalizzati alla valutazione della posizione della ricorrente, non conosciuti, non pubblicati e non resi conoscibili dall'amministrazione.

2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2 settembre 2026:

- del provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame del punteggio del 4.8.2026, comunicato in pari, adottato dalla Direzione Generale Risorse Umane e Organizzazione Servizio II del Ministero della Cultura, a conferma del punteggio di cui alla scheda di valutazione e alle graduatorie di merito, già gravate con il ricorso principale (cfr. all. 22);
- Laddove fosse ritenuto necessario, della nota n. 23491-P/2026 del 21.7.2026, trasmessa in pari data, della Direzione Generale Risorse Umane e Organizzazione Servizio II del Ministero della Cultura, richiamata anche dal rigetto dell'istanza di riesame, mediante la quale, oltre a trasmettersi la scheda di valutazione e i verbali della commissione centrale e sottocommissioni, in merito al punteggio attribuito alla ricorrente, si è confermata la correttezza della valutazione della sottocommissione competente, in particolare laddove ha decurtato 6 punti in ragione della non attinenza del titolo di studio alla posizione di lavoro oggetto di candidatura ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del bando, della necessità di escludere dalla valutazione il corso di formazione dichiarato ritenuto inidoneo perché a carattere non universitario, nonché il titolo ulteriormente addotto ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c), del bando in oggetto, concernente il conseguimento dell'abilitazione di guida turistica (cfr. all. 23).
- dei provvedimenti già gravati con il ricorso principale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2026 il dott. Luigi Edoardo Fiorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato di non ravvisare, ad un sommario esame tipico della presente fase cautelare – e salva ogni diversa valutazione nella sede della cognizione nel merito – apprezzabili profili di *fumus boni iuris*, tenuto conto, per un verso, della legislazione vigente *ratione temporis* al momento del conseguimento dell'abilitazione regionale (2004), alla stregua della quale detto esame non poteva ritenersi “di Stato” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 20 novembre 2013, n. 5908) e limitandosi, per l'altro verso, l'art. 13 della l. 190/2023 solo a consentire l'iscrizione nell'elenco nazionale delle guide già abilitate;

ravvisata, del pari, l'assenza di *periculum in mora*, non essendo profilato come irreparabile il danno derivante dalla “*ritardata progressione*” (cfr. p. 13 del ricorso principale e p. 15 del ricorso per motivi aggiunti);

Ritenuto, nondimeno, di dover disporre, già nella presente sede cautelare, per esigenze di celerità ed economia processuale, che rendono opportuno addivenire alla discussione del merito a contraddittorio già integro, l'integrazione del contraddittorio, mediante pubblici proclami, nei confronti di tutti i soggetti controinteressati, da individuare nei candidati che sono collocati in graduatoria in posizione tale da essere scavalcata dalla ricorrente in caso di fondatezza della sua pretesa (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, ord. 14 settembre 2026, n. 3879), con la quale, in buona sostanza, ella chiede – per quanto si ricava dalla lettura di p. 5 del ricorso principale – il ricalcolo del punteggio che ha conseguito da 70,651 a 73,651, siano essi vincitori o idonei (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 17 settembre 2002, n. 4713, richiamata da T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 21 marzo 2008, n. 654 e da T.A.R. Sardegna, Sez. I, 11 maggio 2012, n. 477);

Ravvisata l'opportunità, in ragione del numero dei controinteressati, che siffatta

integrazione, ai sensi dell'art. 49, comma 3, cod. proc. amm., avvenga con le modalità e nei termini appresso descritti:

a) entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito web del Ministero della Cultura – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione – di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
- il numero di registro generale del presente procedimento giurisdizionale;
- il nominativo della parte ricorrente;
- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- la precisazione che devono intendersi quali “controinteressati” i vincitori e gli idonei di cui alla graduatoria gravata – nei termini innanzi chiariti – con indicazione nominativa degli stessi;
- un sunto del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti;
- il testo integrale della presente ordinanza;

b) entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), parte ricorrente dovrà depositare nel fascicolo telematico del ricorso la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

Ritenuto di poter compensare le spese di fase nei confronti del resistente Ministero in ragione della novità e della particolarità delle questioni trattate, mentre nulla si dispone con riguardo ai soggetti privati evocati in giudizio quali controinteressati, in quanto non costituiti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater):

- respinge la domanda cautelare;

- dispone l'integrazione del contraddittorio ai sensi e nei termini precisati in parte motiva.

Compensa le spese della fase cautelare nei confronti della parte resistente. Nulla spese nei confronti dei privati evocati in giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario

Luigi Edoardo Fiorani, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Luigi Edoardo Fiorani

IL PRESIDENTE
Antonella Mangia

IL SEGRETARIO